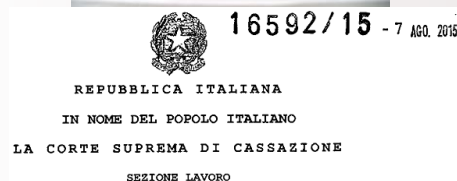


LAVORO NELLE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Per la Corte di Cassazione «La rinunciabilità non è rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro, ma solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore»

La Corte Cassazione con sentenza n. 16592/2015 ha stabilito che, a differenza del **lavoro** domenicale (consentito in alcuni casi), quello nelle altre **festività previste dalla legge** (v. tabella) è possibile **solo se vi è l'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore**.

Anche in considerazione dell'approssimarsi di alcune delle ricorrenze che danno diritto al riposo (es. Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, ecc.) proviamo ad approfondire il contenuto della sentenza per comprendere se l'azienda può imporre al dipendente di prestare la propria attività nelle festività.



L'ANTEFATTO

Una lavoratrice era stata sanzionata perché non si era presentata al lavoro in concomitanza con una festività (6 gennaio). La Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice, confermando l'annullamento della sanzione (annullamento già disposto dai giudici di 1° e 2° grado, contro le cui sentenze aveva fatto ricorso l'azienda).

LA SENTENZA

La Suprema Corte, richiamando anche precedenti sentenze, ha ribadito che la legge **“relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività”** e ha escluso che tale diritto possa non essere riconosciuto dal datore di lavoro, **“essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore”**.

Eventuali **“esigenze di servizio”** non costituiscono un'eccezione a questo principio: la Cassazione ha precisato infatti che **solo** per il **personale** alle dipendenze delle **istituzioni sanitarie** in presenza di esigenze di servizio sussiste l'**obbligo della prestazione lavorativa durante le festività**.

In base a questa importante sentenza quindi **il datore di lavoro non può imporre al dipendente di prestare la propria attività nelle festività infrasettimanali**. Anche eventuali accordi sindacali che prevedessero tale obbligo sono nulli. Sono invece previste eccezioni per il lavoro domenicale, anche in base alla normativa comunitaria.

ELENCO FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Data	Celebrazione
1° gennaio	Capodanno
6 gennaio	Epifania
Lunedì di Pasqua	Variabile: per il 2016 28 marzo
25 aprile	Liberazione dal nazifascismo (1945)
1° maggio	Festa del lavoro

Data	Celebrazione
2 giugno	Festa della Repubblica
15 agosto	Assunzione di Maria
1° novembre	Ognissanti
8 dicembre	Immacolata Concezione
25 dicembre	Natale di Gesù
26 dicembre	Santo Stefano